



INTERREG VI A Italie-France Maritime 2021-2027

BTOB PRIMO AVVISO CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI AIUTI DI STATO



Nozione di "aiuto di Stato"

Un «aiuto di Stato» è quella misura o intervento pubblico che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), riportato di seguito:

- “Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”

Si devono verificare **quattro condizioni o presupposti**:

- “...nella misura in cui ¹⁾incidano sugli scambi tra Stati membri, gli ²⁾aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, ³⁾favorendo talune imprese o talune produzioni, ⁴⁾falsino o minaccino di falsare la concorrenza”

Nozione di "aiuto di Stato"

Devono verificarsi quattro condizioni:

- Origine « statale » dell'aiuto:
 - Imputabilità allo Stato
 - Risorse statali
- Vantaggio selettivo, accordato a talune imprese o talune produzioni:
 - Vantaggio
 - Selettività
 - Beneficiario: impresa
- Falsare o minacciare il falsare la concorrenza
- Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri

Criteri di valutazione

Documento di riferimento:

- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 262 del 19.07.2016)

Ma occorre tener conto anche di:

- Giurisprudenza della Corte di giustizia
- Prassi decisionale della Commissione europea

Criteri di valutazione

Origine “statale” dell’aiuto (imputabilità allo Stato e risorse statali):

- Condizione sempre presente per i programmi finanziati con i fondi strutturali e di investimenti e dunque per il PC Italia Francia Marittimo

Criteri di valutazione

Presenza di un vantaggio selettivo accordato a talune imprese o talune produzioni:

Vantaggio (nozione di natura economica):

- Un vantaggio è un beneficio economico che un'impresa non potrebbe ricevere in condizioni normali di mercato.
- Oltre ai contributi a fondo perduto, qualsiasi operazione (ad esempio la concessione di prestiti, garanzie, o la vendita e l'acquisto di attivi, beni e servizi) può configurare un vantaggio se non è realizzata a condizioni di mercato.
- Rileva anche il vantaggio indiretto: conferito a imprese diverse rispetto ai beneficiari a favore dei quali le risorse statali sono direttamente trasferite.

Criteri di valutazione

Presenza di un vantaggio selettivo accordato a talune imprese o talune produzioni:

Selettività:

- Sono selettive soltanto le misure che concedono un vantaggio a determinate imprese o categorie di imprese o a determinati settori economici
- La selettività può essere geografica (regionale) o materiale.
- In linea di principio, solo le misure che si applicano a tutto il territorio dello Stato membro esulano dal criterio di selettività geografica, ma sono state riconosciute alcune eccezioni (talune misure fiscali).
- La selettività materiale di una misura implica che essa si applichi solo a determinate imprese o gruppi di imprese o a determinati settori dell'economia in un dato Stato membro. La selettività materiale può essere stabilita di diritto o di fatto. La selettività di diritto scaturisce direttamente dai criteri giuridici previsti per la concessione di una misura. La selettività di fatto può essere il risultato di condizioni o barriere imposte dagli Stati membri che impediscono ad alcune imprese di beneficiare della misura.
- La selettività geografica è presente nei programmi finanziati con i fondi strutturali e di investimenti geograficamente delimitati rispetto al territorio di uno Stato membro, come nel caso del PC Italia Francia Marittimo. In questi programmi è generalmente presente anche la selettività materiale.

Criteri di valutazione

Presenza di un vantaggio selettivo accordato a talune imprese o talune produzioni:

Impresa (qualsiasi soggetto che svolge attività economica):

- Nel diritto UE sulla concorrenza la nozione di impresa abbraccia qualsiasi organismo o ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.
- Costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.
- Anche organismi non qualificati impresa nel diritto nazionale, come ad esempio gli enti facenti formalmente parte della pubblica amministrazione, possono essere considerati imprese nel diritto UE sulla concorrenza.
- L'unico criterio pertinente è l'esercizio di un'attività economica.

Criteri di valutazione

Presenza di un vantaggio selettivo accordato a talune imprese o talune produzioni:

Impresa (qualsiasi soggetto che svolge attività economica):

Esempi di attività non economiche

- le attività che fanno parte intrinsecamente delle prerogative dei pubblici poteri e che sono svolte dallo Stato
- l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato
- a determinate condizioni, attività nel settore della cultura e conservazione del patrimonio, compresa la conservazione della natura

Criteri di valutazione

Falsare o minacciare di falsare la concorrenza:

- Si ritiene che una misura concessa dallo Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza quando è in grado di migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti.
- Dal punto di vista pratico, si riscontra di norma una distorsione della concorrenza quando lo Stato concede un vantaggio finanziario a un'impresa in un settore liberalizzato dove esiste, o potrebbe esistere, una situazione di concorrenza.

Criteri di valutazione

Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri:

- Si ritiene che quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi intraunionali, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall'aiuto.
- Vi sono casi in cui la misura ha un impatto prettamente locale e, di conseguenza, nessuna incidenza sugli scambi tra Stati membri.

Interreg



Cofinanziato
dall'Unione europea
Cofinancé par
l'Union européenne

Marittimo-IT FR-Maritime

Grazie per la vostra attenzione

